

Giudice CARLO ANCONA: **"Le responsabilità connesse ai sentieri"**

Mi occuperò di un tema diverso da quello trattato finora. La responsabilità verso terzi utenti, per danni cagionati dalla manutenzione o dalla segnaletica dei sentieri.

Poiché me ne mancherà il tempo, non mi soffermo sui soggetti che possono essere coinvolti in tali controversie; possono essere molti, sia persone fisiche che giuridiche; e queste possono essere identificate per il ruolo che svolgono presso il CAI o in varie amministrazioni (parchi, comunità montane, Comuni, APT); in comune, essi hanno la così detta posizione di garanzia: sono titolari di un obbligo in relazione alla gestione, manutenzione, segnaletica del sentiero.

Per fortuna, si tratta di argomento non attuale, nel senso che non mi sono note controversie o processi in cui si discute di tale forma di responsabilità; tuttavia anche quando nel 1981 tenni la prima relazione sulla responsabilità dell'accompagnatore di scialpinismo non vi era una casistica su quei fatti; essa è venuta dopo, e le sentenze in materia, anche di condanna, sono ormai molte e cospicue, in sede sia penale che civile.

Una volta il tema della responsabilità per manutenzione sentieri era dibattuto soprattutto in materia di vie ferrate, per l'ovvia considerazione del maggior rischio per il praticante in caso di difetti di manutenzione di strutture collocate in ambienti a rischio, alle quali era necessario affidarsi per la stessa praticabilità del percorso.

Si erano elaborati in proposito i precetti ormai noti: l'obbligo del rispetto delle regole tecniche proprie della materia in sede di apprestamento della struttura, l'obbligo di informare in modo chiaro gli utenti delle caratteristiche e delle difficoltà del percorso, l'obbligo di curarne la manutenzione con la continuità e con la diligenza necessaria per assicurare la tenuta nel tempo delle strutture e degli ancoraggi.

Ma gli stessi argomenti, e gli stessi problemi, si possono ed anzi si devono prendere in considerazione per il tracciamento, la gestione e la manutenzione di tutti i sentieri, indipendentemente dalla loro difficoltà; perché è vero che con l'aumentare di questa i problemi aumentano sotto il profilo oggettivo, ma è anche vero che i sentieri più semplici possono essere percorsi anche da escursionisti di capacità molto limitata, per la loro oggettiva vocazione di approccio semplice all'ambiente di montagna; e di questo dato di fatto deve tenersi conto nel prevedere i possibili errori dell'utente.

La responsabilità penale

Va anzitutto fatta una prima distinzione, tra responsabilità penale e responsabilità civile. Si potrebbe supporre che si tratti di argomenti ed istituti almeno simili tra loro, se non nelle conseguenze della loro applicazione almeno nel rispettivo fondamento; ma non è così.

Sotto un profilo di introduzione teorica, e limitando il discorso all'ordinamento nazionale (ma lo stesso avviene in quasi tutti gli ordinamenti europei) va detto che la responsabilità penale ha funzione e natura retributiva: il giudice accerta la violazione ed applica la pena.

Nel nostro caso, pare difficile, anche se non è impossibile, ipotizzare una responsabilità penale, almeno nel caso di soci del CAI.

La responsabilità penale, infatti, è personale, e quindi per la condanna deve essere dimostrato che una ben determinata persona ha commesso una altrettanto determinata violazione, e che a causa essa si è verificato non già un danno qualsiasi, ma una lesione personale o la morte di qualcuno.

Nel diverso caso di responsabilità per accompagnamento, la identificazione del responsabile non è affatto agevole in tutti i casi, ma questo è solo problema di accertamento del fatto, perché la responsabilità del possibile errore sarà sempre di una persona fisica, salva la possibilità di individuarla in concreto. In caso di errore nel tracciamento di un sentiero, allo stesso modo, in qualche caso sarà possibile individuare un preciso responsabile; ma invece sarà difficile individuare una persona fisica responsabile se la contestazione riguarda una insufficiente opera di manutenzione o di aggiornamento della segnaletica. La semplice circostanza che un soggetto sia presidente della sezione CAI o SAT, o presidente della commissione sentieri, difficilmente potrà individuarlo come effettivo responsabile per una ipotesi di fatto omissivo, quale la mancata o incompleta manutenzione di sentieri o di ancoraggi di attrezzature di sentiero, il mancato rinnovo della segnaletica, la assenza di comunicazioni doverose all'ente proprietario di anomalie nell'uso del sentiero o di problemi nella sua agibilità.

Ipotesi di responsabilità penale, perciò, possono ravvisarsi in casi abbastanza rari.

Infatti la manutenzione è sempre affidata a soggetti collettivi, come sono le sezioni CAI o SAT, e non a persone determinate. E i soggetti collettivi, siano esse persone giuridiche o semplici associazioni non riconosciute, non possono essere chiamate a rispondere in sede penale per errori od omissioni. Possono esserlo i loro rappresentanti; ma allora sarà necessario individuare con precisione non solo quale sia l'obbligo violato, ma anche il soggetto che avrebbe dovuto assolvere a quel compito.

Questo può avvenire in caso di organo di una struttura pubblica, ove sono previste con precisione mansioni, competenze, poteri, gerarchie e conseguenti ambiti di responsabilità; non sarà invece operazione facile nel caso di una sezione CAI o SAT, e non solo per la caratteristica di volontariato del lavoro che viene prestato dai suoi soci, ma soprattutto perché in questo caso difetta la individuazione di competenze precise, di poteri effettivi, di rapporti gerarchici vincolanti; e quindi non sono individuati i rispettivi ambiti di responsabilità personale.

Abbastanza rari, si è detto, ma pur sempre di possibile verifica.

Un caso di presupposto per l'individuazione di una possibile responsabilità penale si avrà in casi di tracciamento ed apertura di un nuovo sentiero; perché in tale ipotesi potrà essere possibile identificare con precisione un progettista, un promotore, un organizzatore, al quale addebitare gli errori che possono aver determinato l'insorgere di un danno alla persona di un praticante.

Altra ipotesi è quella in cui viene esplicitato in qualche modo, ma con precise formalità, un collegamento tra una persona fisica e un dovere di manutenzione; questo può avvenire quando vi sia stata la specifica individuazione, all'interno della convenzione di affidamento tra ente proprietario (parco, comune, provincia, ma anche semplice privato) e soggetto collettivo a cui è affidata della manutenzione, di un preciso organo di questa (e quindi della persona che ricopre tale funzione nel momento in cui il fatto è avvenuto), come titolare dei doveri inerenti a tale attività, e perciò questi è personalmente responsabile in caso di inadempimento. Si tratta, mi par di comprendere dagli esempi di convenzione che ho esaminato finora, di ipotesi molto rara.

Un terzo caso può essere quello della messa a disposizione del sentiero ai fini della effettuazione di una manifestazione turistica o sportiva; questa infatti può avvenire con precisa identificazione di un responsabile che, come rappresentante del soggetto collettivo incaricato della manutenzione, sia anche partecipe personalmente del comitato organizzatore o assolva a funzioni esecutive nella manifestazione stessa.

In questo caso la responsabilità potrebbe essere rinvenuta anche in difetto di violazione di obblighi di manutenzione; e consisterebbe nell'aver consentito un uso del sentiero che vada oltre e al di fuori della sua naturale destinazione, con rischio per i partecipanti. Ad esempio, questo può avvenire quando un normale sentiero alpinistico, con punti esposti o con qualche difficoltà di percorso, viene messo a disposizione per essere percorso a passo di corsa da atleti che indossino solo scarpette da ginnastica, e perciò non sono in grado di affrontarne i pericoli.

Ma appare chiaro che anche questo caso sarà abbastanza raro, perché i responsabili principali sono gli organizzatori della manifestazione, che nella generalità dei casi non coinvolgono nella iniziativa con poteri di effettiva gestione i rappresentanti dei soggetti tenuti alla ordinaria manutenzione del sentiero. E comunque, la responsabilità in questi casi discende dal ruolo avuto nella organizzazione della manifestazione, e non certo da un inadempimento degli oneri di manutenzione, che non è neppure in contestazione.

La responsabilità civile

La responsabilità civile ha ad oggetto il solo risarcimento del danno; il responsabile non viene punito, ma deve reintegrare il danneggiato pagando l'equivalente economico del danno da lui subito; e si tratta di importi a volte elevati, soprattutto in caso di invalidità permanente in percentuale significativa. Può essere condannata una persona fisica, ma anche una persona giuridica, e persino una associazione; in quest'ultimo caso, se questa non è in grado di pagare, verranno chiamati a rispondere con il lodo patrimonio gli amministratori, e cioè coloro che rappresentavano all'esterno la associazione (ad esempio, la sezione CAI o SAT) al momento del fatto.

Essa ha funzione non retributiva, come quella penale, ma distributiva. L'ordinamento prende atto della emergenza di un danno, e verifica se le conseguenze di questo devono rimanere a carico del danneggiato o se invece possono essere distribuite (e quindi accollate) a carico di qualcun altro o della collettività, secondo criteri che non fanno capo solo al principio della colpa, ma anche a quello della solidarietà.

In altri termini, l'ordinamento prende atto che in alcune attività di interesse collettivo il rischio è per così dire oggettivo, e non ci si può limitare a disporre la condanna per risarcimento del danno solo in caso di accertamento della colpa di un autore; se il rischio di un danno è immanente al sistema in cui viviamo, tutti coloro che traggono vantaggio da questo devono considerarsi obbligati al risarcimento. Ad esempio, in caso di incidente stradale la responsabilità del conducente non deve essere dimostrata, ma è presunta; attraverso il sistema della assicurazione obbligatoria, il relativo onere economico si scarica sulla collettività degli utenti.

Come si è visto da questa breve premessa, la responsabilità civile può essere riconosciuta anche in casi in cui non vi sia stata alcuna violazione da parte del soggetto chiamato in causa. È per questo che contro di essa, quando ricorrono i presupposti per il riconoscimento della responsabilità oggettiva o di quella presunta, è sempre opportuno assicurarsi.

Nella manutenzione delle strade, tale principio di responsabilità oggettiva si esprime nella regola dell'art. 2051 codice civile; per la quale si è sempre responsabili per i danni cagionati dalla cosa in custodia, se non si dimostra che il fatto è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore. E tra le cose in custodia possono esservi anche le strade ed i sentieri, anche se con i forti limiti che vedremo tra poco.

Quando si verifica tale situazione, il solo fatto che nell'uso del sentiero il praticante abbia riportato un danno costituisce il fondamento del suo diritto; il gestore potrà essere esentato da condanna solo dimostrando che era assolutamente impossibile prevedere e quindi evitare il fatto che ha determinato il danno: la frana non segnalabile perché del caduta il giorno precedente, la caduta sassi non prevista né prevedibile, la rottura dell'ancoraggio che non era possibile controllare anche con la massima attenzione e diligenza, l'accesso di un praticante impreparato e esposto ad un rischio irragionevole. E se in una parte dei casi la prova del caso fortuito è possibile, è facile prevedere che in molti altri non lo sarà affatto.

Ma la applicazione di questo principio può essere richiamata in casi abbastanza rari, nella ipotesi di incidenti su sentieri.

Secondo la corrente giurisprudenza in materia di responsabilità per difetto di manutenzione di strade, la situazione di custodia di cose, e quindi l'ipotesi di responsabilità oggettiva di cui ho parlato finora, nasce solo nei casi in cui vi sia l'effettivo controllo fisico e visivo della via o del sentiero da parte del soggetto che la gestisce o al quale ne è affidata la manutenzione.

Questo avverrà in caso di palestre "fuori porta", al limitare del paese, e quindi per così dire sotto il controllo fisico o almeno visivo dei gestori; due esempi che mi vengono in mente sono quelli della via ferrata di Mori, una via breve ma non facile che sovrasta questo paese all'ingresso del Trentino; o della facile ferrata dei Colodri di Arco, anch'essa però parzialmente attrezzata.

Lo stesso può dirsi per i brevi sentieri turistici situati nei pressi di località frequentate; che sono in genere molto semplici, ma che possono trasformarsi in occasioni di pericolo in caso di frane o di presenza di neve o ghiaccio.

In questi casi, i gestori della manutenzione dovranno non solo provare di aver eseguito i normali controlli degli ancoraggi all'inizio del suo uso stagionale o rispettando scadenze precise, ma anche di aver proseguito in tale attività per tutto il corso della stagione di uso (le due vie previste in esempio sono utilizzate anche per dodici mesi l'anno), e di aver provveduto senza ritardo a fronte di segnalazioni di problemi da parte dei praticanti; e di aver segnalato immediatamente ogni possibile anomalia del percorso già all'inizio di esso, mettendo in guardia il praticante.

Una breve ripetizione di quanto già detto: in questi casi è sempre opportuna una assicurazione per le responsabilità verso terzi.

La colpa

Ma, si ripete, non può parlarsi di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia in tutti i casi in cui il sentiero è soggetto all'uso generalizzato da parte di terzi, che non possono essere in alcun modo limitati e selezionati, perché a tal fine non è possibile né un efficace controllo, né una adeguata vigilanza da parte del gestore. Oltre al criterio della generalità dell'uso e della impossibilità di controllare l'accesso, assume un ruolo essenziale anche la estensione del sentiero: se questo ha una normale lunghezza, e come tutti i sentieri normali conduce in luoghi che solo attraverso di esso diventano comodamente accessibili, allora esso non è assoggettabile al controllo fisico da parte del gestore, di cui si è detto; e quindi non si può parlare di cosa in custodia, e di connessa responsabilità oggettiva.

In tutti i casi di gestione di normali sentieri, quindi, si applicano i principi generali in tema di responsabilità colposa.

I suoi presupposti sono: il danno per il praticante o comunque per un terzo; la condotta colposa del gestore o dei gestori, che può consistere in una azione ma più spesso in una omissione; il nesso di causalità tra la condotta e l'evento di danno.

Del danno non è il caso di parlare troppo in questa sede, se non per dire che può essere abbastanza elevato sotto il profilo della sua liquidazione patrimoniale. Su questo argomento la recente giurisprudenza ha introdotto nuove voci di possibili ipotesi di risarcimento; oltre al danno patrimoniale per perdita di capacità lavorativa propria (in caso di lesioni) o per perdita di un parente obbligato al mantenimento di figli ed altri parenti (in caso di morte); ed a quello sempre patrimoniale per spese sostenute per cure o per conseguenze anche indirette dell'infortunio; vi è il danno biologico per invalidità temporanea o permanente; il danno morale per la sofferenza, sia essa dovuta o alle cure proprie o alla perdita di un parente o un convivente; il danno esistenziale, per la ridotta qualità di vita, ma anche soltanto per non aver potuto godere del periodo di ferie programmato.

In questa sede è più interessante l'esame della colpa, perché individua le regole di riferimento, che occorre osservare per rimanere indenni da responsabilità.

Nel nostro caso, la colpa si identifica in un tradimento della fiducia riposta nel gestore da chi ha utilizzato il sentiero, e ha subito un danno perché questo si è dimostrato più pericoloso da come appariva, o semplicemente perché conduceva in un luogo diverso da quello che sembrava essere la sua destinazione.

In altri termini, la responsabilità di manutenzione di strade, vie, sentieri, discende dal verificarsi di insidie e trabocchetti, che hanno aggravato in modo imprevedibile il normale rischio che il praticante aveva accettato al momento in cui aveva imboccato quel percorso.

La soluzione del caso pratico è sempre affidata al rinvenimento dell'esatto punto di equilibrio tra responsabilità personale del praticante, che deve prevedere quale potrà essere lo sviluppo delle difficoltà lungo quel sentiero, e l'affidamento che il sentiero genera in lui, consentendogli di allentare la attenzione dalla individuazione della via migliore e più sicura per raggiungere la sua meta, nella fiducia che il sentiero sia tracciato nel migliore dei modi, sia percorribile senza difficoltà superiori a quelle prevedibili sin dall'inizio, e non presenti punti di difficoltà e pericolo eccessivi sempre rispetto alla sua possibilità di previsione.

Posso qui fare riferimento alle belle parole che ho letto nel libretto del prof. Angelini, che voi di Belluno ci avete regalato. Soprattutto al ritorno, il sentiero rappresenta *una traccia amica dell'ora già tarda che, pur nel rapido imbrunire, tra fitte brume o nella pioggia, è esortazione in aiuto, barlume di speranza, che rincuora a proseguire avanti, fino al riparo* di un rifugio o del punto di partenza. Ebbene, questa aspettativa comune a tutti, alpinisti, escursionisti, o anche semplici turisti, non deve essere tradita.

Una prima applicazione pratica di tale regola può essere fatta già ora: la segnaletica di discesa deve sempre essere più evidente e precisa di quella di salita, e proprio per le ragioni che si sono dette: il praticante al ritorno può essere stanco, ha abbassato la guardia, è meno attento, ha bisogno di un aiuto maggiore, e si aspetta di trovarlo.

A fronte del diritto del praticante, e della conseguente responsabilità del gestore del sentiero, vi è il suo dovere di prevedere che il sentiero presenti le caratteristiche che appaiono sue proprie, con i rischi e le difficoltà che possono e debbono essere previsti in tali situazioni, tenendo conto delle capacità di previsione di un "escursionista medio".

La responsabilità, infatti, nasce per la mancata previsione di un fatto che doveva essere previsto; un errore macroscopico del praticante, un suo comportamento palesemente imprudente, non può essere previsto al gestore, che perciò non può tenerne conto nel tracciamento e nella manutenzione del sentiero.

Vale la pena di precisare che non influisce in alcun modo al fine di determinare cosa si intenda per "escursionista medio" il testo letterale della legge regionale di riferimento; ad esempio, in quella della regione Veneto si fa riferimento diretto a tale figura, mentre ciò non avviene in quella del Trentino; ma le conclusioni non cambiano, perché il termine "escursionista" non descrive una figura astratta e con caratteristiche sue proprie di frequentatore dei sentieri, ma si limita a descrivere con termine esatto quale sia il tipo di persona che ci si può aspettare frequenti un sentiero di montagna, di volta in volta diverso a seconda delle apparenti difficoltà di ambiente e di percorso; con ogni conseguenza in termini di prevedibilità di quali siano le sue capacità di valutazione, di previsione e di destrezza, oltre che il rischio di suoi errori.

Il nesso di causalità

Oltre alla colpa, per la integrazione della responsabilità occorre il nesso di causalità tra la condotta e il danno.

Non sarà responsabile il gestore, se la condotta del praticante non solo era soggettivamente imprevedibile, ma era anche così eccezionale sotto profilo della sua ricorrenza statistica, da potersi considerare unica causa dell'evento dannoso.

Se l'escursionista con gravi problemi di equilibrio affronta una via attrezzata con esposizioni sul vuoto, in ambiente alpino e riconoscibile come tale, non potrà poi lamentarsi se per una perdita di equilibrio dovesse subire gravi danni alla persona; la causa dell'evento sarà soltanto la sua condizione, di cui non ha tenuto conto nell'affrontare il percorso, e non la coazione del sentiero. Lo stesso avverrà se il sentiero viene affrontato con attrezzatura manifestamente inadatta (la signora con i tacchi o in sandali), o recando con sé bambini in età tale da non essere i gradi di valutare il pericolo affrontato.

Non sarà responsabile il gestore neppure quando il danno si sarebbe comunque verificato, anche se la condotta del gestore fosse stata la più attenta e prudente possibile.

Se in una zona in cui incombe una parete con evidente pericolo di caduta sassi, e il gestore non colloca uno specifico cartello di avvertimento, egli sarà esentato da responsabilità in tutti i casi in cui può ragionevolmente presumersi che in ogni caso, nonostante il cartello, l'escursionista avrebbe comunque proseguito nel suo percorso. Infatti, in tal caso allora la omissione non avrà avuto rilevanza causale rispetto alla determinazione dell'evento.

In proposito, deve darsi atto che non è sempre facile rispondere al quesito della rilevanza causale della condotta; il sistema che si segue è quello della formulazione della così detta ipotesi controfattuale: si fa l'ipotesi che la condotta fosse stata quella prescritta, e ci si interroga sulla possibilità che anche in questo caso l'infortunio si sarebbe verificato egualmente. Il tipico esempio è proprio quello dell'avvertimento, che normalmente, per dato notorio, non ha alcun effetto sul praticante, a meno che non renda edotto di un pericolo di cui non è in grado di avvedersi da solo.

Alcuni esempi

Si può ora passare a degli esempi in tema di condotta colposa, perché solo così può tradursi in applicazione concreta la serie di principi astratti che si sono forniti in precedenza.

Il principio generale lo si è chiarito prima: il gestore del sentiero è responsabile per ogni insidia, e cioè per ogni situazione di pericolo che l'utente medio non è in grado prevedere facendo uso della normale diligenza che è imposta a chiunque frequenti un itinerario in quel determinato ambiente e con quelle prevedibili difficoltà.

Un primo esempio può essere quello già fatto sopra, della caduta sassi. Già si è esaminato sotto il profilo della possibile assenza di nesso di causalità. Ora occorre passare, sempre con riferimento ad esso, al tema della colpa.

La caduta sassi su percorsi di montagna è fatto prevedibile e per così dire scontato, nel senso che si tratta di un evento sempre possibile, e il praticante (l'escursionista) è tenuto a prenderlo in considerazione come un rischio inevitabile, senza che a riguardo possa parlarsi di insidia.

Ma può darsi che si sia determinato un rischio aggiuntivo e particolarmente grave, per una particolare situazione dei luoghi che non è avvertibile dal praticante; oppure, può darsi che la evidenza del rischio si manifesti in un punto avanzato del suo percorso, quando ormai per l'escursionista sarebbe oneroso tornare indietro. In tale ultima ipotesi, l'avviso sin dall'inizio del sentiero è sempre opportuno, perché mette in guardia da un rischio che in quel momento non è affatto manifesto, o almeno non lo è a sufficienza.

Nel primo caso, quello di rischio ulteriore rispetto alla possibile previsione, il cartello non potrà avere una efficacia di prevenzione di infortuni, se non vi è una specificazione del tipo di rimedio che il praticante deve impiegare per evitare di incorrere nel rischio; ad esempio, con l'avviso a non fermarsi in alcuni punti del percorso, o con l'invito ad agganciarsi con cordino alle strutture metalliche anche in assenza apparente rischio di caduta. Negli altri casi, forse aggiunge una informazione utile al bagaglio di conoscenze del praticante, ma non lo aiuta a prevenire il pericolo; unica possibilità, allora, è quella di chiudere il percorso con idonea segnalazione, eliminando almeno nella sua prima parte ogni segnaletica, e lasciando così l'escursionista solo arbitro e responsabile della scelta di percorrerlo nella consapevolezza di essere senza alcun aiuto né per la identificazione del percorso né per la sua effettiva praticabilità.

Un secondo esempio è quello della rovina o del danneggiamento di segnaletica verticale, che possa avere a conseguenza la incertezza di un tratto di percorso e quindi un errore incolpevole del praticante. A riguardo, in via generale, si può fare riferimento alle conclusioni della giurisprudenza in materia di manutenzione della normale segnaletica stradale.

Il principio costantemente applicato è che, qualora un segnale ad un incrocio venga abbattuto da ignoti vandali e non sia tempestivamente ripristinato, non è ravvisabile una situazione di insidia, in quanto la marcia sul sentiero può avvenire normalmente anche senza il segnale, essendo sufficiente ad indirizzare il frequentatore il semplice esame di una cartina, o l'orientamento nella situazione dei luoghi, o ancora il controllo della segnaletica orizzontale; questa a sua volta, nelle prossimità degli incroci, come è ben noto, deve essere puntuale e precisa.

Un terzo esempio è quello della presenza sul sentiero di mezzi meccanici o di cavalcature, che ne rendano pericoloso per un tratto breve o lungo il percorso, e possono così determinare un incidente. Si tratta di un rischio che non può rimanere a carico dell'escursionista infortunato, perché normalmente esso non è prevedibile, a meno che non si tratti di percorsi su vere e proprie strade forestali; e non sempre il responsabile diretto dell'infortunio e quindi del danno è soggetto solvibile, o anche solo rintracciabile.

Qui il problema è complesso, perché occorre distinguere l'ipotesi in cui quella presenza sia illegittima da quella in cui sia invece consentita.

Nel secondo caso, le sezioni CAI o SAT dovrebbero semplicemente dismettere la manutenzione di sentieri su cui sia possibile e lecito il transito con mezzi meccanici; in Trentino, si tratta di tutti quelli più larghi della lunghezza di una bicicletta. O almeno, prevedere che per i rischi collegati a quella presenza la responsabilità sia accollata direttamente ed esplicitamente all'ente pubblico proprietario del sentiero, nelle convenzioni di affidamento in manutenzione.

Nel secondo caso, la sezione che ha il semplice dovere di manutenzione non può essere chiamata a rispondere della colpa del terzo (ciclista, cavaliere), per la ovvia ragione che non ha il potere di controllare l'accesso al sentiero e di sanzionare la condotta dei contravventori.

Infatti, almeno in termini generali, occorre ricordare che un dovere, e quindi la responsabilità che segue alla sua violazione, si identifica nella inesatta esplicazione di un potere, che sia effettivamente nella disponibilità del responsabile. Nessuno potrà essere rimproverato per non aver fatto qualcosa, che non aveva in concreto la possibilità di fare.

Del resto, proseguendo su tale ultima osservazione, deve ricordarsi anche che la esatta dimensione dei doveri di un incaricato della manutenzione è determinata proprio dalla latitudine dei mezzi che sono messi a sua disposizione da chi gli ha affidato quell'incarico, e cioè dall'ente pubblico con cui opera la convenzione. Se il rimborso delle spese è limitato all'equivalente del costo dei segnavia e poco di più, l'obbligo del manutentore non andrà oltre uno o due accessi di sorveglianza e controllo per stagione; con il crescere dei mezzi a disposizione, crescono gli obblighi perché si ampliano i poteri di intervento.

Ma va ricordato che vi è un limite anche a questa sorta di proporzione tra mezzi disponibili e responsabilità: se i mezzi sono insufficienti anche per la più elementare operazione di segnaletica, e non consentono neppure di provvedere alla semplice manutenzione ordinaria ed alla elementare messa in sicurezza, allora il sentiero dovrà essere chiuso, con le modalità che ho descritto prima. Perché è vero che nessuno può essere costretto ad una attività che non è in grado di realizzare, ma è anche vero che i terzi devono essere avvertiti di tale situazione, e non possono essere traditi nell'affidamento che ripongono nel sentiero e nelle associazioni che ne dovrebbero curare la manutenzione.

Il dovere di collaborazione

Tuttavia questo ultimo esempio, nella parte in cui si è ricordato che alcuni doveri di manutenzione sono e rimangono a carico delle amministrazioni, rende necessaria una precisazione, ed induce a trattare di un altro dovere inevitabilmente collegato al compito di manutenzione dei sentieri.

Nella relazione che ha preceduto la mia si è esattamente parlato di sussidiarietà tra loro dei compiti dei vari soggetti che hanno dei poteri di controllo, verifica e manutenzione dei sentieri; e qui è da chiarire l'importanza che questo concetto ha anche nel caso di responsabilità.

Nell'esempio fatto prima, di uno illecito del sentiero, la sezione dovrà informare l'ente preposto ai controlli, se le violazioni si fanno frequenti ed anche solo se vengono segnalate dal escursionisti un po' pignoli; perché è suo dovere collaborare con l'ente pubblico e competente alla repressione degli illeciti, per informarlo della loro verifica e della necessità di reprimerli per evitare rischi di incidenti sul sentiero.

Altrettanto dovrà dirsi nel caso in cui la convenzione di affidamento di manutenzione alla sezione preveda che le opere di manutenzione straordinaria siano a carico di un soggetto diverso (parco, comunità montana, comune). Cosa questa che avviene molto spesso, perché la convenzione - tipo del CAI realizza proprio questa ipotesi.

In tale caso, la sezione non si libera dalla propria responsabilità solo con le periodiche visite di controllo; deve anche segnalare tutti gli inconvenienti ai manufatti del percorso, che siano venuti a sua conoscenza perché denunciati da escursionisti o anche da semplici turisti di passaggio, che richiedono un intervento dell'ente tenuto alla manutenzione straordinaria. Fino a che questa non si sia realizzata, dovrà provvedere ad esporre avvisi, e se necessario anche alla chiusura temporanea del sentiero.

Occorrerà quindi riporre una attenzione particolare nella raccolta dei dati, e poi nella loro trasmissione all'ente pubblico di riferimento; perché in linea generale questo ripone fiducia nell'opera di controllo dei luoghi da parte della sezione, e tale fiducia (anche questa volta) non deve essere tradita.

Del resto, è normale che le posizioni di garanzia in ordine ad una determinata situazione di affidamento da parte dell'utente siano più di una, e la responsabilità di un soggetto tenuto alla sorveglianza ed all'intervento non esclude affatto la concorrente responsabilità di un altro, anche solo tenuto ad avvertire il primo ai fini di indurlo ad un adempimento che competeva direttamente soltanto a lui.